

**- RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE AI CONTROINTERESSATI AI
SENSI DEGLI ARTT. 41 comma 4 e 49 DEL CODICE
AMMINISTRATIVO DISPOSTA CON ORDINANZA DEL TAR
Campania/NAPOLI N. 3302/204 PUBBLICATA IN DATA 22.05.2024
RELATIVA AL GIUDIZIO RG.N. 3386/2021.**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELA CAMPANIA– NAPOLI, IV^ SEZ.**

RG. n. 3386/2021

UDIENZA 04.12.2024

GIUDIZIO PROMOSSO

Dalla Docente **LAZZA GIOVANNA**, nata il 17.11.1990 in Albania, CF: LZZGNN90S57Z100Q, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli (CF: CBLGNN63E17A783V), ed Emilio Iacobelli (CF: CBLMLE79E31A783W) con studio in Napoli alla Via Pietro Giannone, 30: PEC: gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com, emilioiacobelli@avvocatinapoli.legalmail.it , i quali, ai sensi di legge dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio al numero di FAX 081/4629016 o agli indirizzi PEC sopra riportati giusta mandato a margine del presente ricorso,

contro

1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in persona del Ministro p.t.;

nonché

2. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

3. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) – Ufficio Scolastico provinciale di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti di

4. GIUSEPPE LOSCO, Via Belvedere Cesina n. 20 80073 Capri (NA) C.F. LSCGPP79A19G795P;

OGGETTO:

- AVVISO DA PUBBLICARSI CON URGENZA SUI SITI ISTITUZIONALI DEL MIUR e dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA.

Premesso che

1. Con rituale ricorso introduttivo la ricorrente Giovanna Laezza adiva **Tribunale Amministrativo della Campania – Sez. IV[^]** avverso e per l'annullamento:

(si ritrascrivono gli atti impugnati con il ricorso introduttivo che si allega in copia uno alla presente cfr doc all. A)”

“del provvedimento/Decreto del Ministero dell'Istruzione MPI. AOODRCA. Registro Ufficiale. U. 0019874.28.05.2021 emesso dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Luisa Franzese con cui è stata disposta l'esclusione della

ricorrente dalla procedura concorsuale straordinaria D.D. n. 510 e 783 del 2020 per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, gestita dall'USR Campania per la Classe di concorso A026 "Matematica" fondato sull'erroneo presupposto della mancanza delle tre annualità di servizio prestato nella scuola statale previa valutazione della prova scritta già effettuata ; (cfr doc al. n. 1)

a. del successivo avviso, Prot. M_pi.AOOUSPNA. registro Ufficiale.U.0008873.03.06.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI - Ambito territoriale di Napoli- Gestione reclutamento del personale scolastico – per la parte in cui la ricorrente è stata esclusa dall'”elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso citata in epigrafe, unitamente alla valutazione dei titoli effettuata dalla commissione giudicatrice” pubblicato nel suddetto avviso; (cfr doc al. n. 2)

nonché

b. del successivo “avviso immissioni in ruolo personale docente da concorso A.S. 2021/22” di cui al decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020884.08-06-2021 di pubblicazione delle graduatorie “”le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la classe di concorso A026 – MATEMATICA per le regioni Campania, Basilicata e Molise per la parte in cui la ricorrente, a seguito della prova scritta, è stata esclusa dalla relative graduatorie allegate al suddetto provvedimento; (cfr doc al. n. 3)

nonché

c. del successivo avviso di immissioni in ruolo personale docente da concorso A.S. 2021/22 di cui al prot. n. M_pi.AOODRCA.Registro Ufficiale.U.0011188.06.-07-2021 in cui è stato pubblicato per la parte in cui la ricorrente è stata esclusa dall'elenco degli aspiranti convocati; (cfr doc all. 4)

e

di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi e diritti della ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti,

- infine della condotta e del provvedimento implicito della convenuta amministrazione di rigetto del reclamo prodotto da parte ricorrente;
e, conseguentemente

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente a partecipare alla suddetta procedura concorsuale, previa comunicazione dei risultati della prova scritta espletata ai fini del corretto inserimento in graduatoria ai fini delle immissioni in ruolo;

E, PER L'EFFETTO,

LA CONDANNA in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa del Ministero convenuto ad adottare, in favore della ricorrente ogni atto necessario per consentire la partecipazione alla suddetta procedura concorsuale, previa valutazione della prova scritta e conseguente pubblicazione dei risultati della stessa ai fini dell'inserimento in graduatoria, anche quale idonea.

”

(fine trascrizione)

* * * * *

2. con detto ricorso la ricorrente, deducendo di:

- a) aver presentato domanda di partecipazione alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, indetta con D.D.G. del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020 n. 510 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 28 aprile 2020.

(bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale)

b) e di aver svolto e superato brillantemente la prima prova scritta a cui partecipava regolarmente,

lamentava l'esclusione dalla procedura concorsuale da parte dell'Amministrazione convenuta (con provvedimento del 28.05.2021) fondata sul generico (e infondato) presupposto dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. A) del D.D. 510/2020 non risultando lo svolgimento da parte della ricorrente *delle tre annualità di servizio prestate nelle scuole secondarie statali presupposto per poter partecipare al Concorso.*

Sempre con il suddetto ricorso la ricorrente evidenziava, a fondamento dell'illegittimità del provvedimento di esclusione, di aver svolto servizio nel rispetto delle previsioni di cui al Bando avendo svolto servizio per ben tre annualità osservando, in diritto:

1. La VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA PAR CONDICIO IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI - Violazione nella valutazione dei titoli di servizio – Assenza di istruttoria e motivazione – Contraddittorietà nell'operato della commissione di valutazione – Illogicità manifesta; VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER CARENTE ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

In particolare la ricorrente censurava che i provvedimenti di esclusione erano affetti di evidente illegittimità e nullità per omessa motivazione non risultando infatti comunicati i motivi specifici della esclusione /cancellazione e non avendo l'Amministrazione comunicato specificatamente i contenuti/ le ragioni, (con riferimento allo specifico anno), per cui le è stato negato il diritto a partecipare alla procedura concorsuale.

Deduceva in particolare che l'Amministrazione si era limitata genericamente a rilevare, (nonostante abbia ricevuto la documentazione allegata a sostegno del diritto a partecipare al concorso da parte della ricorrente), la violazione dell'art. 2 comma 5 del D.D. n. 510 del 2020 con riferimento alle tre annualità, non consentendo quindi alla ricorrente di comprendere i motivi dell'esclusione. Come già evidenziato sopra si allega il contratto di lavoro svolto alle dipendenze del Ministero dal quale risulta, ai fini del raggiungimento dei 180 giorni), lo svolgimento della prestazione lavorativa a decorrere dal 29.10.2018 (fino al 14.12.2018) e non con decorrenza dal 01.12.2018

2. VIOLAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE ART. 10 bis DELLA L. N. 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SUL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CARENZA DI MOTIVAZIONE – CONTRADDITTORIETA' – ILLOGICITA' – INIQUITA' – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Nel merito deduceva che il provvedimento impugnato era ritenersi evidentemente illegittimo per la parte in cui, nonostante, come da estratto contributivo e contratto di lavoro la ricorrente fosse in possesso delle tre annualità (pari a 180 giorni e/o continuative a decorrere dal 1 Febbraio al termine degli scrutini stante la vacanza di posto presso la quale la docente ha sempre svolto servizio quale supplente del titolare di cattedra), l'amministrazione aveva ritenuto, inopinatamente, di escludere la docente dal concorso a cui aveva partecipato **anche svolgendo prova scritta** il

cui superamento le avrebbe consentito di essere immessa in graduatoria come previsto dal recente decreto sostegni bis.

La ricorrente ha infatti conseguito regolarmente l'anzianità per tutte le tre annualità come può evincersi dalla documentazione allegata (estratto contributivo e contratto di lavoro relativo al periodo dal 29.10.2018 al 14.12.2018) risultando pacifica è la circostanza che la ricorrente avesse svolto servizio ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 con supplenze (conferite utilizzando le graduatorie di circolo e d'istituto) che, ai sensi del DM 131/2007¹, ai commi 4 e 5 se, ad un periodo di assenza del titolare segua altro (o altri) senza soluzione di continuità o interrotti solo da un giorno festivo o libero dall'insegnamento ovvero un altro intervallato da un periodo di sospensione dalle lezioni, si debba procedere alla conferma del supplente già in servizio ovvero in altre parole al rinnovo del suo incarico senza scorrimento delle graduatorie (ovvero senza convocazione di nuovi docenti). La norma risponde chiaramente alla logica di tutelare la continuità didattica e quindi la funzione educativa rispetto agli alunni senza privarli della figura di riferimento nel caso in cui l'assenza del titolare si protragga di fatto.

* * * * *

Al Giudizio udienza veniva assegnato **il numero Rg.n. 3386/2021** ed assegnato al giudice estensore Dott.ssa Lo Sapio la quale, all'udienza del 03.04.204 con Ordinanza pubblicata in data 22.05.2024: (cfr doc all.B)

“Rilevato che con il ricorso in oggetto sono stati impugnati, tra gli altri, il provvedimento del Ministero dell'Istruzione MPI. AOODRCA. Registro Ufficiale. U. 0019874.28.05.2021 recante l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale straordinaria D.D. n. 510 e 783 del 2020 per titoli ed esami, per

¹ La ricorrente ha infatti svolto la prestazione professionale in virtù delle previsioni di cui all'art. 7 del D.M. 131/2007 con cui è stato previsto che le supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa da quelle derivanti da copertura di cattedre e posti resisi disponibili entro il 31 dicembre, per i quali si dà luogo a una “supplenza temporanea” fino al termine delle lezioni (cioè fino alle “esigenze di servizio”), di competenza del dirigente scolastico.

l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, per la Classe di concorso A026 "Matematica" nonché il successivo avviso di immissioni in ruolo personale docente prot. n. M_pi.AOODRCA Registro Ufficiale.U.0011188.06.-07-2021, per la parte in cui la ricorrente è stata esclusa dall'elenco degli aspiranti convocati; Considerato che il ricorso introduttivo è stato notificato ad uno solo dei controinteressati e che è pertanto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati nominativamente indicati nel predetto elenco, titolari di situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame; Ritenuto che - in ragione dell'elevato numero dei controinteressati (da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente) la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.; Ritenuto che sussistano "circostanze particolari" per disporre che la notifica avvenga con "modalità diverse" da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.); Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Ritenuto, perciò, di disporre l'integrazione del contraddittorio, autorizzando - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

1. nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV)

l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente; (VI) l'elenco nominativo dei controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso, classe di concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso;

2. l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento; 3. l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia; 4. l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso; 5. la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso; 6. in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito; 7. le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute

pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni; Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 4 dicembre 2024;”,

rinvia per la data del 04.12.2024, disponendo così “l’integrazione del contraddittorio come da parte motiva” ; (cfr doc all. B)

* * * * *

Pertanto, in ottemperanza all’Ordinanza del Tribunale Amministrativo di NAPOLI per la parte in cui ha ritenuto “la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari, ed in particolare di tutti i docenti collocati nella graduatoria definitiva di cui al summenzionato concorso, sulla base delle modalità indicate con l’ordinanza il sottoscritto avvocato Gianni Emilio Iacobelli , (ed in particolare come da elenco che si allega:

1 GM18 A026 11 98
CORRADO MARCO X, 1 GM18 A026 127 75,6 VILLANACCI MAURIZIO X, 1
GM21 A026 1 90,5 MANGANIELLO MAURIZIO, 1 GM21 A026 2 90 GRELLA
STEFANIA, 1 GM21 A026 3 89,5 LUCADAMO CARMINE, 1 GM21 A026 4 89
GAROFANO ROSSANA, 1 GM21 A026 5 88,4 NEOLA COSIMO, 1 GM21 A026 6
87,5 LA ROCCA SIMONA, 1 GM21 A026 7 86 GIORDANO ANGELO, 1 GM21
A026 8 85 LANGELLA LAURA, 1 GM21 A026 9 84,5 RAZIOSO MICHELE, 1 GM21
A026 10 84,5 DI DONNA ADRIANA, 1 GM21 A026 11 83,3 TAGLIALATELA
LUIGI, 1 GM21 A026 12 83 TROIANO VERONICA, 1 GM21 A026 13 82,5 ALTEA
GIUDITTA, 1 GM21 A026 14 82 MAFFEI DANIELA, 1 GM21 A026 15 81,5 DELLA
VOLPE NICOLETTA, 1 GM21 A026 16 80,9 LUCADAMO MARIO, 1 GM21 A026 17
80,5 FRUNZO LETIZIA, 1 GM21 A026 18 80,2 TONNERA VINCENZO EMILIO, 1
GM21 A026 19 80 NOTARO STEFANIA, 1 GM21 A026 20 79,3 PIANESE
DOMENICO, 1 GM21 A026 21 78,6 TROTTA MARILENA, 1 GM21 A026 22 78,5

NATALE ANTONELLA, 1 GM21 A026 23 78,5 CALIFANO GIOVANNA, 1 GM21
 A026 24 78,5 COSTABILE MARIA VITTORIA, 1 GM21 A026 25 77,1 BRANCA
 MARIA, 1 GM21 A026 26 76,8 IENO FERDINANDO, 1 GM21 A026 27 76,5
 PARUOLO ANNALISA, 1 GM21 A026 28 76 CONVERSO GIUSEPPE, 1 GM21 A026
 29 76 D'ALESSIO ROSANNA, 1 GM21 A026 30 75,5 LONGOBARDI ALFONSO, 1
 GM21 A026 31 75,5 CARLINO TERESA, 1 GM21 A026 32 75,1 CASTAGNA MARIO,
 1 GM21 A026 33 74,7 SANNINO PASQUALE, 1 GM21 A026 34 74 D'AVINO
 LETIZIA, 1 GM21 A026 35 73 TRANI DENIS, 1 GM21 A026 36 72,5 IORIO ANNA,
 1 GM21 A026 37 72,5 PAPA ANGELICA, 1 GM21 A026 38 72,2 COLUCCI
 SERAFINA SABRINA, 1 GM21 A026 39 72,2 ASCIUTI DANIELA, 1 GM21 A026 40
 71,7 BORGATO LAURA, 1 GM21 A026 41 71,5 DE FILIPPO MARIA ROSARIA, 1
 GM21 A026 42 70,5 CIAMPA MARIACRISTINA, 1 GM21 A026 43 70,4 DEL PRETE
 ANTONIETTA, 1 GM21 A026 44 70 ESPOSITO SIMONE, 1 GM21 A026 45 70
 PETTRONE ILARIA, 1 GM21 A026 46 70 CATAPANO ANGELO, 1 GM21 A026 47
 70 CASSESE ANTONIO, 1 GM21 A026 48 69,5 D'ALTERIO RENATO, 1 GM21 A026
 49 69,5 CAVALIERE MARIO, 1 GM21 A026 50 69,5 SCALERA DALILA, 1 GM21
 A026 51 69 AMBROSIO GIANLUCA, 1 GM21 A026 52 68,8 LABAGNARA GENN,
 1 GM21 A026 53 68,8 PICARIELLO STEFANO, 1 GM21 A026 54 68,5 ALTERIO
 FRANCESCO, 1 GM21 A026 55 68,2 NATALE GENIRA ALESSIA, 1 GM21 A026 56
 68,2 MANZO ISABELLA INCORONATA, 1 GM21 A026 57 68,2 RIZZO
 RACHELINA, 1 GM21 A026 58 68,2 FELACO GAETANO, 1 GM21 A026 59 68
 GUADAGNO IMMACOLATA, 1 GM21 A026 60 67,7 ARCIFA DANIELA ROSARIA
 STEFANIA, 1 GM21 A026 61 67,7 FAIELLA ELENA, 1 GM21 A026 62 67,5 ROSSI
 ANNAMARIA, 1 GM21 A026 63 67,4 CASSESE MARIA, 1 GM21 A026 64 67,4
 TRUGLIA GIOACCHINO, 1 GM21 A026 65 67,3 AMURA ILARIA, 1 GM21 A026 66
 67,2 MATONTI ANTONIO, 1 GM21 A026 67 67 BENCIVENGA BARBARA, 1 GM21
 A026 68 66,9 ANNESE APOLLONIA, 1 GM21 A026 69 65,7 LIMATA MICAELA, 1

GM21 A026 70 65,5 RICCARDI VINCENZO, 1 GM21 A026 71 65,5 VITTOZZI VITTORIO, 1 GM21 A026 72 65,4 D'ANGELO SALVATORE, 1 GM21 A026 73 65,2 ORICCHIO FEDELE, 1 GM21 A026 74 65 LOFFREDO MARIA, 1 GM21 A026 75 65 LOSCO GIUSEPPE, 1 GM21 A026 76 64,6 CAPONE MASSIMILIANO, 1 GM21 A026 77 64,5 MELITO BRIGIDA, 1 GM21 A026 78 64,5 DE ROSA PASQUALINA, 1 GM21 A026 79 64,5 DE RUBERTO CLEMENTINA, 1 GM21 A026 80 64,5 ROMANO RITA, 1 GM21 A026 81 64,5 FAIA FRANCESCO, 1 GM21 A026 82 64,4 DI NUNZIO CHIARA, 1 GM21 A026 83 64,4 FASANO MATTEO, 1 GM21 A026 84 63,8 DI FILIPPO DOMENICO, 1 GM21 A026 85 63,5 SANTO FEDERICO, 1 GM21 A026 86 63,1 D'ELISEO CARMINE, 1 GM21 A026 87 63 MANCINI EMANUELA, 1 GM21 A026 88 63 DI MEO VERONICA, 1 GM21 A026 89 63 NICOLETTI ANGELO, 1 GM21 A026 90 62,9 VILLANOVA RAFFAELE, 1 GM21 A026 91 62 MODUGNO GIOVANNI, 1 GM21 A026 92 62 BLASIO ANGELO, 1 GM21 A026 93 61,9 GIARRUSSO ANTONIO, 1 GM21 A026 94 61,6 ARENA GIANCARLO, 1 GM21 A026 95 61,6 IAVARONE OLIMPIA, 1 GM21 A026 96 61,5 IMPERIALE SABINA, 1 GM21 A026 97 61 FATIGATI MARIA, 1 GM21 A026 98 60,8 SCHIANO RAFFAELA, 1 GM21 A026 99 60,8 DEL POZZO SILVANA, 1 GM21 A026 100 59,7 NATALE ALDO, 1 GM21 A026 101 59,1 CAVALLO ANTONIO) di cui alle graduatorie di merito .

- all' *“avviso immissioni in ruolo personale docente da concorso A.S. 2021/22” di cui al decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020884.08-06-2021 di pubblicazione delle graduatorie “le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la classe di concorso A026 – MATEMATICA per le regioni Campania, Basilicata e Molise per la parte in cui la ricorrente, a seguito della prova scritta, è stata esclusa dalla relative graduatorie allegate al suddetto provvedimento, (cfr doc all. n. 3 al ricorso introduttivo)*

- all' *avviso di immissioni in ruolo, per la classe di concorso A026 personale docente da concorso A.S. 2021/22 di cui al prot. n. M_pi.AOODRCA.Registro*

Ufficiale.U.0011188.06.-07-2021 in cui è stato pubblicato per la parte in cui la ricorrente è stata esclusa dall'elenco degli aspiranti convocati; (cfr doc all. 4 al ricorso introduttivo) e conseguentemente

CHIEDE

LA PUBBLICAZIONE SUI SITI ISTITUZIONALI DEL MIUR, nonché del MIUR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA del:

A. Ricorso introduttivo promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo per Campania di cui al summenzionato giudizio; (cfr doc all. A)

B. Ordinanza del Tar Campania relativa al summenzionato giudizio pubblicata in data 22.05.2024;(cfr doc. all B)

C. - all' "avviso immissioni in ruolo personale docente da concorso A.S. 2021/22" di cui al decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020884.08-06-2021 di pubblicazione delle graduatorie " "le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la classe di concorso A026 – MATEMATICA per le regioni Campania, Basilicata e Molise per la parte in cui la ricorrente, a seguito della prova scritta, è stata esclusa dalla relative graduatorie allegate al suddetto provvedimento, (cfr doc all. n. 3 al ricorso introduttivo ed all. C al presente avviso di pubblicazione)

D. - all' avviso di immissioni in ruolo, per la classe di concorso A026 personale docente da concorso A.S. 2021/22 di cui al prot. n. M_pi.AOODRCA.Registro Ufficiale.U.0011188.06.-07-2021 in cui è stato pubblicato per la parte in cui la ricorrente è stata esclusa dall'elenco degli aspiranti convocati; (cfr doc all. 4 al ricorso introduttivo ed all. D al presente avviso di pubblicazione)

Si comunica altresì, in ottemperanza a quanto statuito con Ordinanza Tar Campania n. 3302/2024, che:

- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO POTRA' ESSERE SEGUITO

CONSULTANDO IL SITO WWW.GIUSTIZIA-

AMMINISTRATIVA.IT ATTRAVERSO LE MODALITÀ RESE NOTE

SUL SITO MEDESIMO e comunque attraverso l'inserimento del numero
di registro generale del Tribunale Amministrativo Regionale competente

- che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati può
essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente con le
modalità meglio indicate riportate nella suddetta ordinanza ritrascritta;

*** * * * ***

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni, si prega di contattare gli avvocati
costituiti ai seguenti recapiti: Tel. 0824/24622 - 081/5992012 – 02424622 Pec
gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com – email:
segreteria@studiolegaleiacobelli.it.

Si allega:

A. Copia Ricorso al TAR;

B. Ordinanza TAR;

C. Avviso dell'8.6.2021a026;

D. Prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011188.06-07-2021;

Napoli lì

Avv. Gianni Emilio Iacobelli